



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 100/2024

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza dell'**11 giugno 2024** ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 20638** del Registro di Segreteria, proposto dal **Sig. OMISSIS**, attualmente in servizio presso reparti infermeria della Legione Campania di Napoli, elettivamente domiciliato a Lecce in via F. A. Astore 5 presso lo studio dall'**Avv. Anissa Touijar (c.f. TJRNSS79L65I452U)** Pec: touijar.anissa@oravta.legalmail.it, che lo rappresenta e difende,

CONTRO

- MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale per la Previdenza Militare del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva 1°reparto- 3°Divisione - in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in viale dell'Esercito n. 186;

-I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché

- INPS - Direzione Provinciale L'Aquila in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Corso Federico II, n. 68 rappresentati e difesi dall'**Avv.**

Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), Pec:

avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore

elettivamente domiciliati in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura

dell'Istituto;

PER

1. l'accertamento e il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione privilegiata tenuto conto dell'art. 67, secondo comma, D.P.R. n. 1092/1973 che prevede il diritto, per l'invalido di prima categoria, a vedersi calcolare la pensione privilegiata tenendo conto come base pensionabile l'ultimo stipendio tabellare lordo, maggiorato del 18%, come previsto dall'art. 53 cui fa rinvio il citato comma dell'art. 67;

2. l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno accessorio (corrisposto agli invalidi di guerra e di servizio) di assistenza e accompagnamento ai sensi della L. 111/1984 di cui all'art. 3 comma 1;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso presentato alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ed assunto in carico in data 23 ottobre 2023, il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha riferito di aver prestato servizio nel **OMISSIS** di **OMISSIS** dal 2010 al 2013. In data **OMISSIS**/2012 mentre si trovava impiegato in una Missione internazionale in Afghanistan (Farah) rimaneva coinvolto in un gravissimo incidente. In data **OMISSIS**.2013 veniva riformato dal CMO Vittime del dovere e del terrorismo (verbale modello BL/G n. **OMISSIS**), per le seguenti infermità: *"Politrauma da incidente stradale in teatro operativo internazionale (emotorace, pneumotorace, shock emorragico, arresto cardiaco trattato con MCR. ards., frattura vertebrale T3-T5-T2-T6, frattura ossa nasali, frattura omero sn con*

osteosintesi colecistico, paresi arti inferiori, ipomobilità arto superiore sn, fratture costali) con

attuale: paraplegia spastica a livello di D5 con vescica neurogena e disfunzione ano-rettale". In

data **OMISSIS**.2014 il Comitato di verifica per le cause di servizio riconosceva le suddette infermità dipendenti da causa di servizio; con menomazione iscritta alla 1^a categoria Tabella E lett. A n. 3.

Nel periodo dal 2013 al 2016 veniva collocato in posizione di congedo; nel 2017 rientrava in servizio nel ruolo d'onore presso il centro sportivo Carabinieri Roma, per poi transitare nel 2020, presso l'infermeria della Legione Campania di Napoli dove tuttora presta servizio.

Il ricorrente ha riferito di essere titolare di pensione privilegiata di prima categoria (**INPS N. OMISSIS del OMISSI/2014**, e percettore di assegno di Super invalidità (con decorrenza dal **OMISSIS**.2013), nonché titolare di assegno di prima e seconda integrazione in sostituzione del 2° e 3° accompagnatore militare.

Ha riferito di aver sollecitato, più volte nel corso degli anni, il mancato pagamento (con decorrenza dal **OMISSIS**.2013) dell'indennità di assistenza e accompagnamento (circa € 915,00 mensili) ai sensi della L.111/1984 di cui all'art.

3, comma 1, e che l'Istituto non avrebbe ancora provveduto. L'ultima diffida in merito sarebbe stata inviata alle controparti a mezzo Pec in data 19.09.2023. Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione privilegiata con applicazione del sistema retributivo, tenendo conto dell'ultima retribuzione tabellare annua percepita nel 2011, che risulta essere stata pari ad € 37.121,60, da maggiorare del 18%, a cui aggiungere l'indennità integrativa speciale, con decorrenza dal **OMISSIS**.2014, data in cui emergerebbe dalla CMO

che il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, oltre interessi e rivalutazione monetaria; accertare e dichiarare il diritto ad ottenere

la liquidazione dell'indennità di accompagnamento con riconoscimento di tutti gli

arretrati a far data dal 26.06.2013; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

2. Con memoria di costituzione, depositata in data 24 gennaio 2024, l'Inps, dopo aver ripercorso la vicenda amministrativa del ricorrente, ha puntualmente dato atto del *modus operandi* e della normativa di riferimento ritenuta applicabile al caso concreto, concludendo perché questo Giudice, previo riconoscimento del diritto del ricorrente alla indennità di assistenza e di accompagnamento dalla decorrenza riconosciuta, voglia rigettare tutte le altre domande attoree. Con ogni conseguenziale provvedimento sulle spese di lite.

3. Nell'udienza del 13 febbraio 2024, questo Giudice, nel rilevare che l'Istituto, in ordine alle doglianze sulla indennità di assistenza e di accompagnamento, stava provvedendo alla liquidazione di detta indennità con la decorrenza riconosciuta, e considerato che siffatto adempimento avrebbe potrebbe ridondare sulle esatte doglianze del ricorrente, che avrebbe potuto successivamente modificare le proprie conclusioni, ha disposto, con ordinanza n. **OMISSIS** /2024, un breve rinvio per consentire, successivamente all'adempimento dell'Istituto, la precisazione delle conclusioni delle parti;

4. Con memoria depositata il 3 giugno 2024, l'Istituto ha dedotto che sta provvedendo al pagamento dell'indennità di accompagnamento, spettante al ricorrente, dalla decorrenza della pensione, cioè dal **OMISSIS** /2013. Ha precisato che l'importo complessivo, pari ad **€ 122.059,12** verrà posto in pagamento con la rata di pensione di agosto 2024. Ha prodotto il prospetto di calcolo delle spettanze dovute al sig. **OMISSIS** a titolo di indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda le altre domande, si è riportato a quanto già eccepito e dedotto nella propria memoria di costituzione.

5. Nell'udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente a mezzo dell'Avv. Anissa Touijar che ha ripercorso la vicenda amministrativa, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al riconoscimento e al pagamento dell' indennità di assistenza e di accompagnamento, mentre, ha insistito per l'accoglimento del ricorso relativamente alle altre domande, presente l'Avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, chiedendo la cessata materia del contendere relativamente al riconoscimento e al pagamento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento stante la prossima liquidazione nel rateo di Agosto 2024 mentre ha insistito per il rigetto delle altre domande, la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio verte sulle doglianze avanzate dal ricorrente **OMISSIS**, sia avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento privilegiato (INPS N. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2014), atteso che lo stesso andrebbe calcolato secondo il metodo retributivo, tenendo conto dell'ultimo stipendio percepito, anziché secondo il modello contributivo, e sia per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno accessorio, (corrisposto agli invalidi di guerra e di servizio) di assistenza e accompagnamento ai sensi della L. 111/1984 di cui all'art. 3 comma 1.

2. L'Inps, in sede di memorie depositate in giudizio, ha chiesto, limitatamente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che venga dichiarata cessata la materia del contendere con conseguenziale provvedimento sulle spese, in quanto nelle more del giudizio, ha determinato e procederà alla liquidazione

dell'indennità di accompagnamento, spettante al ricorrente, dalla decorrenza della pensione, cioè dal **OMISSIS** /2013. Nell'udienza dell'11 giugno 2024 il ricorrente, stante la parziale soddisfazione delle proprie legittime ragioni di credito, ha aderito alla predetta richiesta.

Sussistono, dunque, i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al riconoscimento e alla liquidazione dell'assegno accessorio (corrisposto agli invalidi di guerra e di servizio) di assistenza e accompagnamento ai sensi della L. 111/1984 di cui all'art. 3 comma 1.

3. Relativamente alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il metodo retributivo, anziché secondo il metodo contributivo, questa non merita accoglimento.

La misura della pensione privilegiata dei militari è disciplinata dall'art. 67 del D.P.R. 1092/73. Più in particolare, il 2° comma dell'art 67 del D.P.R. 1092/73 prevede che *“la pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.”*. Il richiamato art. 53, intitolato *“base pensionabile”*, prevede che *“la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: ... Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado”*.

Secondo quanto riferito dall'INPS, avendo il ricorrente riportato infermità ascrivibili alla prima categoria, il calcolo della sua pensione privilegiata, decorrente dal **OMISSIS**/2013, è stato effettuato partendo dalla base pensionabile di cui all'art. 53 del DPR 1092, percepita a giugno 2013 (cioè, l'ultimo stipendio), "aumentata del 18 per cento". Diversa dalla "*base pensionabile*" è, invece, la "*retribuzione pensionabile*", che è stata aumentata del 7,50 per cento, come previsto dall'art. 2 della l. 206/2004, in quanto il ricorrente è stato riconosciuto "*vittima del terrorismo*".

Osserva questo Giudice che l'art. 67, comma 2, del DPR 1092/1973, come richiamato dall'art. 1885 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, COM), prevede che la Pensione privilegiata sia pari ad una percentuale della base pensionabile determinata ai sensi dell'art. 53 del medesimo TU, ovvero dell'ultimo stipendio percepito, più le indennità ivi indicate, aumentato del 18%.

È successivamente intervenuto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 503 che ha realizzato un primo intervento concreto di riforma nel settore, successivamente completato con la legge n. 335/1995 intitolata "*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*", che ha introdotto il sistema contributivo dal 1.1.1996, avendo mantenuto il sistema retributivo soltanto per coloro che, al 31.12.1995, avevano almeno 18 anni di contributi. La legge n. 335 ha, quindi, introdotto il sistema contributivo, in virtù del quale, la pensione è determinata in base ad un montante ottenuto con i contributi annualmente versati e rivalutati in base alla dinamica del PIL nominale. Al pensionamento il montante è convertito in rendita mediante dei coefficienti che variano in relazione all'età anagrafica di pensionamento.

Le Sezioni Riunite, con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, hanno

rappresentato che, per volontà del legislatore del 1995, l'unico "spartiacque" è

costituito dal raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità di servizio, per

poter rientrare o meno nel sistema di calcolo totalmente retributivo.

Sulla base della ricostruzione normativa intervenuta in materia, merita

accoglimento l'operato dell'INPS, il quale ha calcolato interamente la pensione

privilegiata ordinaria del ricorrente con il sistema "*contributivo*", risultando dal

provvedimento di liquidazione della pensione che il ricorrente ha svolto il servizio

dal **OMISSIS**/2001, ossia da una data successiva al 1.1.1996, data in cui è entrato

in vigore il sistema di calcolo c.d. "contributivo", introdotto dalla legge 335/1995.

Inoltre, in quanto rientrante interamente nel sistema di calcolo c.d. contributivo,

la riliquidazione della pensione del ricorrente non ha dato luogo alla attribuzione

dei benefici del 2,44 per cento di cui alla sentenza della Corte dei conti a Sezioni

Riunite n. 12/2012, giacché, come sostenuto nella propria memoria l'Istituto e

come illustrato nel provvedimento di riliquidazione della pensione privilegiata, la

modifica del coefficiente di calcolo non ha comportato variazioni in sede di

elaborazione del trattamento, appunto perché ricadente interamente nel sistema

contributivo (avendo contribuito per servizio soltanto dal 2001).

Ad avviso di questo Giudice, in conformità a quanto sostenuto dall'Istituto nelle

proprie memorie, si deve considerare che, se è vero che le pensioni militari hanno

una normativa diversa rispetto alle pensioni civili, è vero altresì che, a seconda

dell'anzianità contributiva maturata, i trattamenti pensionistici si calcolano allo

stesso modo, cioè o con il sistema retributivo, o con il sistema misto, oppure, con

il contributivo puro (come quello applicato al ricorrente), appunto perché sistema

generalizzato, introdotto dalla citata legge n. 335/1995.

Dall'analisi del provvedimento adottato dall'I.N.P.S., emerge pertanto che la PPO

risulta calcolata, correttamente secondo il sistema contributivo.

Pertanto, la domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il metodo retributivo, anziché secondo il metodo contributivo, non può essere accolta.

4. La reciproca soccombenza virtuale, unitamente alla novità della questione, caratterizzata da contrasti giurisprudenziali, giustifica l'integrale compensazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., con pronuncia definitiva:

- DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente alla domanda per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno accessorio (corrisposto agli invalidi di guerra e di servizio) di assistenza e accompagnamento ai sensi della L. 111/1984 di cui all'art. 3 comma 1..

- **RESPINGE** il ricorso relativamente all'accertamento e al riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione privilegiata.

Spese compensate.

Così disposto all'esito della Camera di consiglio del 11 giugno 2024.

Depositata in segreteria il 12/07/2024.

Il Giudice

dott. Stefano Grossi